

a debito per Grel. Pet. del 28.5.09 N. 1820/09

186 Val. sentenza
n. 4592 tecnologie
707 up.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. [redacted] del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2009 posta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2012 e vertente

TRA

[redacted] nato in [redacted] elettivamente domiciliato in Roma, [redacted] presso lo studio [redacted] rappresentato e difeso dall' [redacted] per procura a margine del ricorso

E

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricorrente
Resistente contumace
2013

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento dello status di rifugiato politico, in via subordinata della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata della protezione umanitaria e dell'asilo costituzionale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente, cittadino nigeriano di religione cristiana, ha presentato ricorso in data 3.6.2009 avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale del [redacted] con il quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato politico, nonché quella inerente la protezione sussidiaria od umanitaria, esponendo di provenire dalla Nigeria, di provenire dall'Anambra State e di essere fuggito dalla sua città a causa degli scontri tra le etnie degli Umuleti (cui apparteneva) e degli Aguleti (comunità confinante) per il possesso di un'area ricca di risorse petrolifere e per il timore di dover partecipare agli stessi, per come preteso dallo zio, essendo poi fuggito a Kano, città dalla quale aveva poi dovuto allontanarsi per i frequenti contrasti religiosi occorsi nella città coi musulmani. Ha lamentato nel merito la carenza di adeguata motivazione del rigetto, da ritenersi sommaria e lacunosa e di priva di approfondita istruttoria.

Book

Ha quindi concluso chiedendo in via principale di dichiarare il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato politico, in via subordinata, il diritto alla protezione sussidiaria od umanitaria ed in via ulteriormente subordinata il diritto di asilo previsto dall'art. 10 della Costituzione.

L'amministrazione resistente è rimasta contumace, nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo, pur avendo inviato osservazioni con le quali ha sostanzialmente ribadito la legittimità dell'operato della commissione esaminatrice.

Preliminarmente, deve essere rilevata la tempestività dell'odierna domanda di protezione, con la conseguente ammissibilità della richiesta, essendo il diniego in sede amministrativa stato notificato in data 6.5.2009 ed il ricorso io introduttivo depositato il 3.6.2009, dunque nel rispetto del termine di legge.

Ciò premesso, nel merito, la domanda principale del ricorrente merita di essere accolta, con riconoscimento al medesimo dello status della protezione sussidiaria, richiesta in via subordinata.

In particolare, la storia personale narrata dal ricorrente ha trovato riscontro non solo nella conformità tra dichiarazioni rese in sede di audizione innanzi alla commissione, di domanda amministrativa ed informazioni acquisite circa l'area di provenienza dal MAE e tramite la copiosa documentazione prodotta in atti, ma anche alla luce della dichiarazione sostitutiva dell'atto di nascita del ricorrente, consistente in affidavit del giugno del 2009 con il quale il padre del ricorrente ha dichiarato, in difetto di registrazione della sua nascita, la data (7.12.1986) ed il luogo di nascita (Mgbago village, Umueri, Anambra East) del figlio.

L'insieme degli elementi raccolti consente dunque di ritenere verosimili e pienamente credibili le dichiarazioni del ricorrente circa la sua storia personale, specie avuto riguardo alle peculiari condizioni dell'Anambra State da cui proviene, per quanto evincibile dal dettagliato rapporto del MAE acquisito in atti.

In particolare, risulta da tali informazioni che l'Anambra State è uno degli stati più ricchi della Nigeria quanto a risorse naturali, posto nel delta del Niger ed abitato per il 98% da popolazione appartenente al gruppo etnico-linguistico degli Igbo (come ha dichiarato il ricorrente sin dalla domanda amministrativa, modello C3), a rilevante prevalenza cristiana (come ha dichiarato il ricorrente sin dalla domanda amministrativa, modello C3); riferisce la menzionata informativa che gli scontri tra Umuleri ed Aguleri si concentrano nei territori attigui alla cittadina di Otuocha ("La situazione di coesistenza conflittuale, caratterizzata anche da ricorrenti scontri, si acutizzò nel 1994, con violenze interrotte da interventi della polizia. Essa precipitò però nel 1995, con una vera e propria guerriglia tra il 30 settembre e il 4 ottobre, che ha interessato l'area occupata dagli Aguleri, provocando vittime e distruzione di proprietà ... fino a quando la situazione fu riportata sotto controllo dall'allora governo militare. Nuovamente nel 1999, tra aprile e luglio, una nuova guerra tra le due comunità ha stavolta coinvolto anche gli Umuoba Anam, finora tenutisi neutrali, i quali hanno sostenuto gli attacchi degli Aguleri ... La guerra del 1999 fu

Deche

interrotta per l'intervento personale del Capo dello Stato Olusegun Obasanjo, neo eletto Presidente della Repubblica dopo il ritorno alla democrazia nello stesso anno ...").

Il tutto è dunque pienamente conforme alle circostanze di fatto riferite dal ricorrente, agli scontri esistenti nella sua zona per il controllo dei terreni ricchi di risorse e petrolio, all'evitato arruolamento nel 1995 in ragione della sua giovane età ed alla circostanza secondo la quale lo zio pretendeva che combattesse, dopo la morte del figlio (cugino del ricorrente) e quale unico rappresentante della famiglia, negli scontri successivi del 2005.

Invero, anche quanto riferito dal ricorrente relativamente al suo successivo trasferimento a Kano appare pienamente credibile, in ragione della sua dichiarata appartenenza (tipica degli Umuleri) alla fede cristiana ed alla nota conflittualità nella zona esistente con la popolazione musulmana, prevalente nella zona.

Del resto, la domanda di protezione internazionale risulta presentata tempestivamente dal ricorrente, in prossimità del suo dichiarato ingresso in Italia e ciò lascia presumere, unitamente ai sopra descritti elementi, che abbia reso un racconto caratterizzato da verità, nei suoi elementi essenziali.

Ebbene, da quanto sin qui esposto si evince come non possa essere riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato, occorrendo ricordare, in proposito, che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954, n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese.

Detto status si configura quindi in presenza di due presupposti: quello della natura ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e quello della rottura del legame sociale esistente tra lo stato di origine ed il suo cittadino.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr., per tutte, Cons. Stato, 18.3.1999, n. 291).

E' evidente allora che si configurano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato allorchè sussiste il pericolo di persecuzione nei confronti del singolo individuo, indipendentemente dalla sussistenza di conflitti o lotte armate che coinvolgano in generale la popolazione del paese d'origine del richiedente, mentre sussistano quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria nel caso in cui, come quello in esame, è dimostrata l'eventualità di violenze ed abusi a carattere generalizzato, che

boone

possano riguardare il richiedente non personalmente, ma in quanto cittadino di un paese in cui gli stessi hanno luogo o appartenente ad un'etnia contro cui vengono perpetrati.

Ebbene, non può ritenersi che nella fattispecie il ricorrente abbia subito (o rischi di subire) persecuzioni individuali tali da poter essere ricondotte a quelle necessarie per il riconoscimento dello status di rifugiato: il medesimo infatti è fuggito per il timore di dover prendere parte al conflitto armato dilagante tra Umuleri ed Aguleri nella sua zona, nonché dalla città di Kano per gli scontri religiosi dilaganti nella zona del Nord della Nigeria, a prevalenza musulmana.

Non appaiono dunque sussistere nella vicenda personale del ricorrente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Merita invece accoglimento la domanda subordinata di protezione sussidiaria, alla luce dei tassativi presupposti enucleati dall'art. 14 d.lgs. n. 251/2007 e dalla medesima configurati, specie in considerazione dell'ipotesi contemplata dalla lettera c), ovvero di situazioni di violenza indiscriminata interna od internazionale, pienamente applicabile all'attuale condizione socio-politica del paese di origine del ricorrente.

La protezione sussidiaria, è, infatti, consentita unicamente in presenza di un danno grave ricorrente nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, ossia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso in esame, avuto riguardo alla condizione generale della Nigeria, desumibile dai rapporti di organizzazioni umanitarie, nonché dalle informazioni reperibili sui siti internet maggiormente accreditati in materia (viaggiare sicuri, refworld, Amnesty International...).

Ancora oggi, "l'instabilità politica ed economica del paese ha determinato una situazione di continua violazione dei diritti umani. Lo stesso governo è autore di violenze, torture ed uccisioni a danno della popolazione civile alle quali si aggiunge il continuo conflitto intestino tra i diversi gruppi etnici che nel corso degli anni ha provocato milioni di morti" (www.agenziafugiati.it). Secondo il sito internet www.viaggiare Sicuri.it la situazione della sicurezza in Nigeria è caratterizzata da "diffusi atti di criminalità ed e' concreto, presente ed attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese, tra le quali si evidenziano il centro (cosiddetta "middle belt"), il nord e, specialmente, il nord est. Dal 31 dicembre 2011 al 18 luglio 2012 le Autorità hanno imposto lo Stato di Emergenza in diverse aree di Governo Locale (LGA), maggiormente interessate da eventi terroristici o violenze settarie negli Stati di Borno, Yobe, Plateau e Niger. La misura è stata revocata il 19 luglio 2012. Sono adottate misure di coprifuoco, con diverse modalità di attuazione, nelle capitali degli Stati di Adamawa, Borno, Gombe, Kano, Niger, Oyo, Plateau, Yobe e Zamfara, nonché nella città di Okene nello Stato di Kogi... Sono, al momento, fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Borno

Bauchi, Yobe, Kano e Kaduna, se non per motivi di necessità e con particolari cautele. A Jos, nello Stato di Plateau sono ricorrenti violenze etnico – religiose”.

Secondo l'ultimo rapporto di Amnesty International, poi, “La situazione dei diritti umani della Nigeria si è deteriorata. Centinaia di persone sono state uccise in tutto il paese nel contesto di violenze di matrice politica, comunitaria e settaria, in particolare dopo le elezioni di aprile. Sono aumentati gli attacchi violenti attribuiti alla setta religiosa Boko haram, in cui sono rimaste uccise più di 500 persone. La polizia si è resa responsabile di centinaia di uccisioni illegali, la maggior parte delle quali non è stata indagata. Il sistema giudiziario è rimasto inefficace. Circa due terzi dei reclusi nelle carceri erano ancora in attesa di processo. Nel braccio della morte c'erano all'incirca 982 persone ma non ci sono state esecuzioni. Sono proseguiti in tutto il paese gli sgomberi forzati e la violenza contro le donne è rimasta dilagante”.

Invero, proprio le città del nord della Nigeria, tra cui anche Kano e Kaduna, appaiono maggiormente esposte ai sanguinosi scontri che continuano a verificarsi, specie in ragione della presenza del gruppo islamico fondamentalista denominato Boko Haram, dal quale frequentemente vengono rivendicate le azioni terroristiche compiute ai danni dei cristiani.

Stante l'illustrata situazione di violenza indiscriminata, ben riconducibile a “situazioni di conflitto armato interno”, è del tutto verosimile che il ricorrente, peraltro dichiaratosi di religione cristiana, possa subire, in caso di rientro nel paese di origine “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona”, come tassativamente previsto dalla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007.

Nell'ambito del descritto contesto è dunque evidente il pericolo in cui il ricorrente incorrerebbe in relazione alla propria incolumità fisica ed alla sua stessa vita in caso di rientro in Nigeria, onde deve necessariamente ritenersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore della richiesta protezione sussidiaria, anche a prescindere dalla sua appartenenza al gruppo etnico degli Umuleri.

Del resto, dalla copiosa documentazione allegata in atti si evince altresì un notevole livello di inserimento sociale del ricorrente sul territorio nazionale, assunto con contratto a tempo indeterminato e titolare di regolare contratto di locazione.

L'accoglimento della domanda subordinata di protezione sussidiaria risulta infine assorbente rispetto alle richieste ulteriormente subordinate di protezione umanitaria e di asilo costituzionale.

Le spese di lite devono essere ritenute irripetibili dal ricorrente, nonostante la soccombenza dell'amministrazione convenuta, in considerazione della peculiare natura della controversia. bony

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

- riconosce a [REDACTED] lo status della protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. n. 251/2007 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano;

15 APR 2013

- spese processuali irripetibili.
Roma, 22.3.2013.

Il Giudice
Donisaverde

IL CANCELLIERE CA
ROMA
Paul

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPT. DI CANCELLERIA
ROMA
3 APR 2013



IL CANCELLIERE CA
ROMA
Paul